

## CIRCOLARE INFORMATIVA

Novità fiscali

Scadenze

Adempimenti

### **Novità fiscali**

## **Voucher comunicazione dati**

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito, con la sua prima circolare (1/2016) pubblicata il 17 ottobre, i chiarimenti sulla procedura di comunicazione preventiva, introdotta dal Dlgs 185/2016 a carico degli imprenditori e dei professionisti che utilizzano il lavoro accessorio.

La circolare ricorda, innanzitutto, che la nuova comunicazione preventiva non fa venire meno l'obbligo per il committente di presentare la dichiarazione di inizio attività all'Inps, nel momento in cui si attiva il rapporto (nota 3337 del ministero del Lavoro del 25 giugno 2015, circolare Inps 149/2015).

I committenti che siano imprenditori non agricoli oppure professionisti (per quelli agricoli valgono regole in parte diverse), dovranno, quindi, fare la denuncia all'Inps per attivare il rapporto e poi, entro 60 minuti prima di ogni singola prestazione, inviare una email alle sedi territoriali dell'Ispettorato del lavoro, all'indirizzo della direzione competente per territorio, utilizzando quelli allegati alla circolare (i recapiti sono stati costruiti secondo il seguente schema: voucher.provincia@ispettorato.gov.it).

I messaggi e-mail (che, nel silenzio della circolare, potrebbero essere spediti mediante un indirizzo ordinario oppure una casella Pec) dovranno avere come oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente.

Nel testo del messaggio dovranno, invece, essere riportati i dati del committente, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno di inizio della prestazione e l'ora di inizio e di fine della prestazione; non dovranno essere inseriti allegati. Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate con le stesse modalità.

La circolare non vieta l'invio di mail contenenti indicazioni per più lavoratori, limitandosi a ricordare che la comunicazione sia obbligatoria per «ogni singolo lavoratore» impiegato; pare possibile, quindi, che in caso di utilizzo di un gruppo di collaboratori nelle stesse condizioni di tempo e di luogo (per esempio gli steward utilizzati per gli eventi sportivi) si possa inviare una sola comunicazione, completa dei dati relativi a ciascuna prestazione.

Con queste indicazioni la comunicazione via email vede completato il proprio percorso applicativo; resta ancora al palo, invece, la comunicazione tramite sms, in quanto la circolare rinvia a un futuro decreto ministeriale l'adozione delle misure tecniche necessarie a farla funzionare. L'Ispettorato ricorda, inoltre, che la violazione dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione; tuttavia, se alla mancata comunicazione preventiva si aggiunge anche la mancata dichiarazione di inizio attività all'Inps, si applica la maxi sanzione per lavoro nero, di entità ben più grave.

La circolare, infine, fornisce indicazioni in merito alla gestione del periodo compreso tra l'entrata in vigore del Dlgs 185/2016 (8 ottobre 2016) e la fornitura delle relative istruzioni con la circolare medesima.

Per questo periodo l'Ispettorato precisa che gli ispettori dovranno tenere «in debito conto» l'assenza di indicazioni operative. Con questo inciso, la circolare suggerisce agli ispettori di non applicare sanzioni nei confronti di quei committenti che, in assenza di indicazioni, non hanno adempiuto correttamente i nuovi obblighi.

## **Gratuito patrocinio compensazione onorari**

Lo Stato paga i propri debiti ammettendo la compensazione con imposte e contributi. Il meccanismo, già previsto per le detrazioni spettanti per lavori finalizzati al risparmio energetico (legge di stabilità 208/2015), opera dal 17 ottobre anche per gli avvocati che hanno difeso soggetti ammessi al gratuito patrocinio.

Le liti civili, penali, tributarie e amministrative esigono una difesa tecnica, che è onerosa. Se mancano requisiti di reddito (euro 11.528) e la pretesa giudiziaria non è palesemente infondata, si può attivare una procedura di "gratuito patrocinio" attraverso l'Ordine degli avvocati, o direttamente all'ufficio del magistrato penale.

Al termine del processo, indipendentemente dall'esito della lite, l'avvocato designato come difensore viene remunerato dallo Stato, il quale attinge da uno specifico capitolo di bilancio denominato "spese di giustizia".

Con decreto del 15 luglio il fondo per le spese di giustizia destinato a remunerare le prestazioni degli avvocati è stato dotato di 10 milioni di euro e, con circolare del 3 ottobre il ministero della Giustizia, ha chiarito i meccanismi del pagamento. Imposte dirette e indirette, tasse e contributi da pagare per i dipendenti possono essere pagati, dagli avvocati che hanno ottenuto un decreto di liquidazione per patrocinio prestato gratuitamente, utilizzando una procedura informatica.

La circolare rende compensabili tributi e contributi previdenziali degli avvocati, con quanto dovuto dall'erario agli avvocati stessi, in qualsiasi data i crediti siano maturati.

La compensazione dei crediti degli avvocati può anche essere parziale, quindi è possibile pagare mediante compensazione i debiti verso l'erario o verso gli istituti previdenziali anche se il credito del professionista è di importo superiore a quanto si chiede di compensare. Il professionista dovrà attivarsi con fattura elettronica oppure fattura cartacea registrata su piattaforma elettronica. Dell'avvenuta registrazione, detta piattaforma darà notizia agli interessati. Gli adempimenti a carico dei professionisti che intendono fruire della compensazione riguardano quindi la registrazione sulla piattaforma elettronica, una serie di dichiarazioni (con modalità telematiche di firma digitale) di responsabilità circa l'avvenuta liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria e la mancata loro opposizione a tale liquidazione.

I tempi previsti dalla circolare vanno dal 17 ottobre 2016 (invio delle richieste) al 30 novembre dello stesso anno: successivamente, la piattaforma elettronica elaborerà l'elenco dei crediti ammessi in compensazione con relative comunicazioni sia ai professionisti che all'Agenzia delle entrate e agli enti di previdenza. La richiesta di compensare debiti verso l'erario non esime dalla rispetto dei tempi di pagamento: sarà quindi necessario che il professionista tenga ben presenti le scadenze, poiché vanno rispettate indipendentemente dal sistema di pagamento.

## **Lettere omessa dichiarazione dei redditi**

L'Agenzia invita i cittadini a verificare la propria posizione e a mettersi in regola con il fisco, evitando di incorrere nella violazione dell'omessa dichiarazione.

Sono circa 156mila le lettere inviate in questi giorni ai contribuenti per i quali, alla data del 16 ottobre 2016, non risulta pervenuta la dichiarazione dei redditi 2015, pur risultando titolari di due o più Certificazioni uniche provenienti da diversi sostituti d'imposta che non hanno provveduto a conguagliare le imposte.

Chi riceve la lettera di compliance, può rimediare alla dimenticanza presentando il modello Unico Pf entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre, ossia entro il prossimo 29 dicembre, evitando in tal modo ulteriori controlli a suo carico.

In questo modo, grazie all'istituto del ravvedimento operoso, si potrà beneficiare di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.

## **Anomalie redditi da fabbricati 2012**

Arriveranno per posta ordinaria ovvero, per i titolari di partita Iva, tramite Pec, le comunicazioni del Fisco che segnalano la presenza di irregolarità sui redditi da fabbricati (non) dichiarati nel 2013. Se il contribuente ammette l'errore, potrà sanare la situazione ricorrendo al ravvedimento operoso,

ossia presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, oltre agli interessi e alla sanzione ridotta per l'infedele dichiarazione.

Destinatari delle lettere, le persone fisiche che, in base ai dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, nei modelli Unico Pf 2013 o 730/2013 non hanno dichiarato (o lo hanno fatto solo in parte) i redditi da fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli per i quali è stato opzionato il regime della cedolare secca.

Chi riconosce l'errore commesso e intende sanare la propria posizione, evitando così di ricevere un vero e proprio avviso di accertamento, può avvalersi del ravvedimento operoso, istituto che consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Nel caso specifico, il contribuente che ha assoggettato il reddito di locazione a Irpef, dovrà pagare la sanzione nella misura del 15% della maggiore imposta determinata, ossia un sesto della sanzione minima del 90% prevista per la dichiarazione infedele. Se, invece, ha scelto il regime della cedolare secca, in relazione al quale è previsto un sistema sanzionatorio più rigoroso, dovrà versare una sanzione del 30% (cioè, un sesto del 180%), se l'omissione è parziale, ovvero del 40% (cioè, un sesto del 240%), se i canoni non sono stati affatto dichiarati.

## **Scelte 2, 5 e 8 per mille**

I contribuenti potranno verificare direttamente le scelte da loro espresse per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille. Potranno visualizzarle, infatti, aprendo il loro "cassetto fiscale".

Il nuovo servizio permetterà di consultare le schede relative alla dichiarazione 2015 e, quindi, all'anno d'imposta 2014.

Le persone fisiche, in questo modo, vengono messe nelle condizioni di poter controllare se le indicazioni da loro espresse sono state correttamente trasmesse da Caf o altri intermediari. L'Agenzia delle Entrate precisa che soltanto il titolare del cassetto fiscale potrà accedere alle scelte effettuate, le informazioni, infatti, non saranno consultabili neanche dall'intermediario con accesso al "cassetto fiscale delegato".

**Scadenze**

<b>Data</b>	<b>Tipologia scadenza</b>
Mercoledì 16	<b>INPS</b> Versamento della rata dei contributi dovuti sul minimale per artigiani e commercianti.
Mercoledì 16	<b>IMPOSTE UNICO</b> Versamento della rata delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Mercoledì 16	<b>IVA</b> Versamento dell'Iva relativa al terzo trimestre 2016 o al decimo mese per i contribuenti mensili.
Mercoledì 16	<b>INAIL</b> Versamento della rata del premio Inail 2016 per chi ha optato per la reteizzazione.
Mercoledì 30	<b>IRPEF</b> Versamento del secondo acconto IRPEF relativo al 2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Mercoledì 30	<b>IRES</b> Versamento del secondo IRES relativo al 2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Mercoledì 30	<b>IRAP</b> Versamento del secondo IRAP relativo al 2016 risultante dalla dichiarazione IRAP.
Mercoledì 30	<b>INPS</b> Versamento seconda rata dei contributi Inps a percentuale sul reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti.